

**Sommario**

<b>D.LGS N.175 DEL 21 NOVEMBRE 2014: DECRETO SEMPLIFICAZIONI</b> .....	<b>2</b>
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – COMMI 1-9.....	2
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – COMMA 11.....	3
OPZIONI PER TRASPARENZA, CONSOLIDATO, TONNAGE TAX E IRAP – COMMA 16 .....	3
SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA – COMMA 18 .....	3
LETTERE D'INTENTO – COMMA 20.....	4
COMUNICAZIONI BLACK LIST - COMMA 21.....	4
ELENCO VIES – COMMA 22 .....	4
RITENUTE D'ACCONTO RIDOTTE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI – COMMA 27.....	4
NOTE DI VARIAZIONE IVA E CRISI DI IMPRESA – COMMA 31 .....	5
<b>LEGGE N.190 DEL 23/12/2014 : LEGGE DI STABILITA' 2015</b> .....	<b>5</b>
CONFERMA BONUS 80 EURO – COMMI 12, 13 E 15 .....	5
COMPENSAZIONE CREDITI CON CARTELLE ESATTORIALI – COMMA 19 .....	5
NOVITA' IRAP – COMMI 20-25.....	6
TFR IN BUSTA PAGA - COMMI 26-34.....	6
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – COMMI 35-36.....	7
PROROGA BONUS INTERVENTI SU EDIFICI– COMMI DA 47-48 .....	9
NUOVO REGIME DI TASSAZIONE FORFETTARIA – COMMI 54-89 .....	10
SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITA' – COMMA 114.....	10
ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER NUOVE ASSUNZIONI – COMMI 118-120.....	10
BONUS BEBE' – COMMI 125-129 .....	10
BONUS FAMIGLIE NUMEROSE – COMMA 130 .....	11
DEDUZIONI ONLUS - COMMI 137-138 .....	11
SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DEI MUTUI DELLE FAMIGLIE PER IL PERIODO 2015-2017 - COMMA 247 .....	11
TASSAZIONE FONDI PENSIONE E RIVALUTAZIONE TFR – COMMI 621-625 .....	11
CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI– COMMI 233-234.....	12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO – COMMI 247-251.....	12
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI – COMMI 626-627 .....	13
ESTENSIONE REVERSE CHARGE – COMMI 629-633.....	13
SPLIT PAYMENT – COMMI 629-633 .....	13
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – COMMI 634-660 .....	14
DICHIARAZIONE IVA – COMMA 641.....	16
RADDOPPIO MISURA DELLA RITENUTA SU RISTRUTTURAZIONI – COMMA 657 .....	16
BOLLO AUTO E MOTO STORICHE – COMMA 666 .....	16
ALIQOTA IVA RIDOTTA E-BOOK – COMMA 667.....	16
PATENT BOX – COMMI 37-45 .....	16
5% DELL'IRPEF – COMMA 154.....	17
<b>ALTRE NOVITA'</b> .....	<b>17</b>
EMERSIONE CAPITALI ESTERI (VOLUNTARY DISCLOSURE) .....	18
MODIFICA DEL TASSO LEGALE.....	18
MISURA DEL DIRITTO DOVUTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2015.....	18
LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA GENNAIO 2015 MODELLO F24 ELIDE OBBLIGATORIO PER VERSARE L'IMPOSTA DI REGISTRO .....	18
DAL 1° GENNAIO SCATTA L'AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS .....	19
MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVAFE .....	19



## **D.Lgs n.175 del 21 Novembre 2014: DECRETO SEMPLIFICAZIONI**

Il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175 del 21 novembre 2014) è approdato, nella sua versione definitiva, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014.

Le disposizioni sono entrate in vigore dal 13 dicembre 2014.

Qui di seguito riportiamo gli articoli che riteniamo più significativi.

### *DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – COMMI 1-9*

Si introduce, in via sperimentale, il meccanismo della **dichiarazione dei redditi precompilata** già a partire dal **periodo di imposta 2014**. La disposizione interessa i lavoratori dipendenti e assimilati ed i pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Il modello verrà reso disponibile, dall’Agenzia delle Entrate, **entro il 15 aprile di ciascun anno**, direttamente al contribuente oppure, in caso di conferimento di apposita delega, al sostituto di imposta, ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato.

Il contribuente può **accettare il modello** (direttamente, tramite il sostituto di imposta, il Caf o professionista abilitato) **oppure modificarlo**, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Chi accetta la dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto di imposta **non subirà alcun controllo formale del modello**, in quanto i dati provenienti dalle Entrate sono ritenuti completamente affidabili.

Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta.

A decorrere dalle certificazioni del periodo 2014, per i sostituti di imposta scatta l’obbligo di trasmettere, **entro il 7 marzo di ogni anno**, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. La mancata trasmissione comporta l’applicazione di una **sanzione di 100 euro per ogni certificazione unica**, senza che si possa applicare il meccanismo del cumulo.

**Entro il 28 febbraio di ciascun anno**, inoltre, le banche e le assicurazioni trasmetteranno i dati relativi agli interessi sui mutui ed ai premi sulle assicurazioni vita ed infortuni.

le spese mediche, invece, saranno trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate dai soggetti interessati (cliniche, medici, soggetti equiparati) **solo a decorrere dal 2015**, utilizzando la piattaforma della tessera sanitaria.



Con appositi provvedimenti potranno essere stabiliti ulteriori obblighi di invio di informazioni all'Agenzia delle Entrate.

[Torna all'indice](#)

#### *DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – COMMA 11*

Si ritocca il contenuto del D.Lgs. n.346/90, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare:

- si **ampliano le ipotesi di esonero** dalla presentazione della dichiarazione, quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta se l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari ed il suo valore non supera 100.000 euro;
- si introduce la **possibilità**, per il contribuente, di **allegare**, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, **copie non autenticate** unitamente a una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà;
- si prevede che, in caso di **spettanza di crediti fiscali** del *de cuius*, la liquidazione agli eredi possa essere effettuata **senza** presentazione di una **dichiarazione di successione integrativa**, bensì con la liquidazione diretta della eventuale imposta di successione ad opera dell'Agenzia.

[Torna all'indice](#)

#### *OPZIONI PER TRASPARENZA, CONSOLIDATO, TONNAGE TAX E IRAP – COMMA 16*

Si prevede che **la manifestazione della opzione (o della revoca)** dei seguenti regimi:

- **trasparenza fiscale**, ex. art. 115, comma 4, TUIR;
- **consolidato fiscale**, ex. art. 119, comma 1, lett. d), TUIR;
- **tonnage tax** ex art. 155, comma 1, TUIR;
- determinazione della **base imponibile IRAP con il "metodo fiscale"** ex art. 5-bis, D.Lgs n. 446/97

sia esplicitata mediante compilazione di **apposito quadro della dichiarazione dei redditi**, anziché mediante l'utilizzo delle apposite modulistiche differenziate oggi in uso.

La manifestazione dell'opzione si effettua nella **dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a partire dal quale di intende utilizzare il nuovo regime**; pertanto, si tratta della dichiarazione del periodo di imposta precedente.

Il nuovo regime si applica a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014**

[Torna all'indice](#)

#### *SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA – COMMA 18*

Affinché una società ricada nel regime delle perdite sistematiche, è necessario che la medesima dichiari perdite fiscali **per 5 esercizi (e non tre, come nel regime precedente)**, oppure 4 **periodi di perdite fiscali ed uno di utile inferiore al minimo ottenuto con l'applicazione del regime di comodo**.

In deroga allo Statuto del contribuente, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del **13.12.2014**.

[Torna all'indice](#)

LETTERE D'INTENTO – COMMA 20

Per tale argomento si invita a consultare la **circolare monotematica n.1 di gennaio 2015 "Nuove Dichiarazioni d'intento 2015"**.

[Torna all'indice](#)

COMUNICAZIONI BLACK LIST - COMMA 21

La disposizione prevede:

- che la comunicazione dei dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list sia resa con **cadenza annuale (anziché mensile o trimestrale)**;
- l'innalzamento del limite di esonero a **10.000 euro annui complessivi (si ritiene per soggetto), anziché gli attuali 500 euro per singola operazione.**

La disposizione si applica alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data del **13.12.2014**.

[Torna all'indice](#)

ELENCO VIES – COMMA 22

La disposizione prevede che:

- l'inserimento nel sistema Vies sia **immediato e non differito di 30 giorni dalla richiesta**; ciò vale sia nel caso dell'avvio di attività con **richiesta contestuale** (inserita nel modello variazione dati) che nel caso di **richiesta avanzata successivamente** (con istanza cartacea o con utilizzo della piattaforma telematica dell'Agenzia);
- nel caso di **mancata presentazione di modelli Intrastat per quattro trimestri consecutivi, il contribuente venga cancellato dal sistema, previa comunicazione da parte dell'Agenzia**;
- rimane ferma la possibilità dell'Agenzia di emanare provvedimenti di cancellazione dei soggetti privi dei requisiti necessari, a seguito dei controlli esperiti;

Si rammenta che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'inserimento nel sistema Vies rappresenta una condizione imprescindibile per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie di cessione di beni o prestazione di servizi.

[Torna all'indice](#)

RITENUTE D'ACCONTO RIDOTTE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI – COMMA 27

Mutano le regole che consentono di beneficiare di una **riduzione della base imponibile delle ritenute d'acconto di agenti e rappresentanti (dal 50% al 20%)** sulla base delle indicazioni che dovranno essere assunte con un apposito provvedimento che dovrà **confermare**:

- la **validità della richiesta di riduzione per più anni**, sino a revoca, a differenza della validità annuale dell'attuale sistema;
- la **possibilità di invio a mezzo Pec** in alternativa all'utilizzo della raccomandata A/R;
- la previsione di una **sanzione da 258 a 2.065 euro in caso di mancata comunicazione** delle variazioni che fanno decadere dal diritto alla riduzione.

Si segnala la necessità di **decreto attuativo da parte del Mef**.

[Torna all'indice](#)

NOTE DI VARIAZIONE IVA E CRISI DI IMPRESA – COMMA 31

Viene modificato l'articolo 26 d.P.R. n.633/72, prevedendo la possibilità di **emissione della nota di accredito** con Iva (per recuperare il tributo) nelle seguenti nuove ipotesi:

- **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** ai sensi dell'art.182-bis) R.D. n.267/42;
- **piano attestato ai sensi dell'art.67, lett. d)**, del suddetto regio decreto, pubblicato al Registro delle Imprese.

[Torna all'indice](#)

**LEGGE N.190 DEL 23/12/2014 : LEGGE DI STABILITA' 2015**CONFERMA BONUS 80 EURO – COMMI 12, 13 E 15

Si rende strutturale il credito d'imposta Irpef introdotto dall'art.1 D.L. n.66/14 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (**c.d. "bonus 80 euro"**), originariamente introdotto per il solo anno 2014.

In particolare la somma spettante è pari:

- a **960 euro**, se il reddito complessivo **non è superiore a 24.000 euro**;
- a **960 euro**, se il reddito complessivo **è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro**.

Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro come sintetizzato dalla seguente tabella:

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.000	€ 960
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000	$€ 960 \times [(26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000]$
Superiore a € 26.000	zero

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.

Sono **confermate le modalità di fruizione dell'agevolazione nonché di recupero della stessa** da parte del sostituto d'imposta, che avviene tramite il mod. F24 (codice tributo "1655").

[Torna all'indice](#)

COMPENSAZIONE CREDITI CON CARTELLE ESATTORIALI – COMMA 19

Si estende al 2015 l'efficacia delle norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Le istruzioni pratiche saranno dettate con **apposito D.M. attuativo**.

[Torna all'indice](#)

NOVITA' IRAP – COMMI 20-25**Deduzione Irap del costo del lavoro**

Con decorrenza dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014**, si ammette in deduzione ai fini Irap la **differenza** tra:

- il **costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato**
- e le **vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.**

È inoltre estesa (**sia pure subordinatamente all'autorizzazione comunitaria**) l'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:

- che abbia lavorato **almeno 150 giornate**;
- ed il cui contratto abbia almeno una **durata triennale**.

**Ritorno alle vecchie aliquote**

Si abrogano, a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013**, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:

- del **3,9%** (aliquota ordinaria),
- del **4,2 %** (aliquota applicata dai concessionari pubblici),
- del **4,65%** (per le banche),
- del **5,9 %** (per le assicurazioni),
- del **1,9%** (per il settore agricolo).

Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014.

**Soggetti senza dipendenti e credito di imposta**

Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d'imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che **non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10% dell'imposta** lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d'imposta, spettante a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014**, è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F 24** a decorrere **dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione IRAP**.

[Torna all'indice](#)

TFR IN BUSTA PAGA - COMMI 26-34

Si dispone:

- **in via sperimentale,**
- in relazione ai periodi di paga dal **1° marzo 2015 al 30 giugno 2018,**

che i **lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo)** possano richiedere (con scelta irrevocabile) di percepire la **quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr)**, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, **tramite liquidazione diretta mensile.**



La predetta parte integrativa della retribuzione:

- è assoggettata a **tassazione ordinaria**,
- non rileva ai fini dell'applicazione delle **disposizioni contenute nell'articolo 19 del TUIR** (tassazione del Tfr),
- non è **imponibile ai fini previdenziali**,
- non **concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del **"Bonus 80 euro"**.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un **finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo istituito presso l'INPS**. Il finanziamento è altresì assistito dal **privilegio speciale** in materia bancaria e creditizia.

Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente:

- **richiedere all'Inps apposita certificazione del Tfr maturato** in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore;
- **presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro** da stipulare tra i Ministri del Lavoro, dell'economia e l'Abi. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate **con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'Economia**, da emanare entro **30 giorni** dall'entrata in vigore della legge.

[Torna all'indice](#)

#### CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – COMMI 35-36

Sono state "riscritte" le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d'imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle imprese che **investono** in attività di **ricerca e sviluppo**.

In particolare è stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficiario, precedentemente fissato al triennio **2014-2016**. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli **investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019**.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese **indipendentemente dalla forma giuridica** (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

E' stato inoltre eliminato il previgente limite massimo di fatturato ( € 500 milioni).

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- a) **lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili**, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;





- b) **ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze**, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di **conoscenze e capacità** esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
- definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purchè non destinati a scopi commerciali;
  - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (semprechè il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);
- d) **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, purchè non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti.

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d'imposta in esame sono quelle relative a:

- a) **personale altamente qualificato** impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- c) **costi di ricerca** svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- d) **competenze tecniche e private industriali** relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di **€ 5 milioni** (in precedenza € 2,5 milioni):

- in generale, nella misura **del 25%** (in precedenza 50%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati **nei 3 periodi d'imposta** precedenti a quello in corso al **31.12.2015**. Il credito spetta nella misura **del 50%** per le spese di cui alle citate lett. a) e c);
- semprechè siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari **ad almeno € 30.000** (in precedenza € 50.000).

Il credito d'imposta:

- va indicato nel **mod. UNICO**;
- non è tassato ai fini **IRPEF/IRES e IRAP**;





- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei **componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**.

Sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali saranno effettuati controlli sulla spettanza del credito.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale devono **comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione**.

[Torna all'indice](#)

#### PROROGA BONUS INTERVENTI SU EDIFICI- COMMI DA 47-48

Si **prorogano al 2015** le detrazioni per gli interventi:

- di **recupero del patrimonio edilizio (50%)**;
- di acquisto **mobili ed elettrodomestici (50%)**;
- di **riqualificazione energetica (65%)**.

La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:

- per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro);
- per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati **fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%**.

Infine, modificando l'art.16-bis Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare **della detrazione per ristrutturazione edilizia** (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).

Si riepiloga per comodità nella seguente tabella quanto previsto in tema di interventi su edifici:

Periodo sostenimento spesa	Tipologia di intervento	Limite di spesa	% detrazione
01.01.2015 – 31.12.2015	Recupero patrimonio edilizio	€ 96.000	50%
Dal 01.01.2016	Recupero patrimonio edilizio	€ 48.000	36%
01.01.2015 – 31.12.2015	Riqualificazione energetica	€ 30.000 / € 60.000 / € 100.000 a seconda dell'intervento	65%



Dal 01.01.2016	Riqualificazione energetica	€ 30.000 / € 60.000 / € 100.000 a seconda dell'intervento	36%
----------------	-----------------------------	---	-----

[Torna all'indice](#)

**NUOVO REGIME DI TASSAZIONE FORFETTARIA – COMMI 54-89**

Per tale argomento si invita a consultare la **circolare monotematica n.2 di gennaio 2015 "Nuovo regime fiscale 2015"**.

[Torna all'indice](#)

**SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITA' – COMMA 114**

In sede di approvazione è stato previsto a favore dei datori di lavoro che hanno assunto, **fino al 31.12.2012**, lavoratori:

- iscritti nelle **liste di mobilità**;
- licenziati da imprese anche con **meno di 15 dipendenti**;

L'agevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al **10% per un periodo di 18 mesi** per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero **12 mesi** per quelli a tempo determinato.

[Torna all'indice](#)

**ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER NUOVE ASSUNZIONI – COMMI 118-120**

Si prevede che:

- ai datori di lavoro **privati**;
- con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – **decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015**,

sia riconosciuto, per un periodo massimo di **trentasei mesi**, **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a **8.060 euro** su base annua.

Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:

- relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) **decorrenti dal 1° gennaio 2015** (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015),
- **con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato** e relativamente ai lavoratori occupati **a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate** con riferimento all'anno solare 2014.

[Torna all'indice](#)

**BONUS BEBE' – COMMI 125-129**

Si riconosce, a decorrere **dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017**, un assegno di importo annuo di **960 euro** per i nuovi nati, erogato mensilmente dall'Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Tale assegno:

- non concorre alla formazione del **reddito complessivo**,



- è corrisposto fino al compimento **del terzo anno d'età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un **Isee non superiore a 25.000 euro annui** (in caso di Isee inferiore a 7.000 euro il bonus è raddoppiato).

[Torna all'indice](#)

**BONUS FAMIGLIE NUMEROSE – COMMA 130**

Si riconoscono, nel **limite di 45 mln di euro per il 2015**, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli **minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione Isee non superiore a 8.500 euro annui**.

[Torna all'indice](#)

**DEDUZIONI ONLUS - COMMI 137-138**

Si incrementa a **30.000 euro annui** (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta:

- la detrazione di imposta ai fini Irpef del **26%**,
- nonché la deduzione Ires nei limiti del **2 per cento del reddito di impresa**,

effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**.

[Torna all'indice](#)

**SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DEI MUTUI DELLE FAMIGLIE PER IL PERIODO 2015-2017 - COMMA 247**

Al fine di consentire l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per **sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017**.

Le modalità attuative dalla predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame).

[Torna all'indice](#)

**TASSAZIONE FONDI PENSIONE E RIVALUTAZIONE TFR – COMMI 621-625**

Si prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione:

- **dall'11 al 20% per i fondi pensione** (la base imponibile dell'imposta sostitutiva - applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione – va determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente del **12,5% e quella dell'imposta sostitutiva stessa**, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli);
- **dall'11 al 17% per la rivalutazione del Tfr** (trattamento di fine rapporto).

In merito alla decorrenza è precisato che:



- le nuove aliquote si applichino dal periodo d'imposta successivo a quello **in corso al 31 dicembre 2014**;
- in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, **l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota**;

per quanto riguarda il Tfr, invece, **la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.**

[Torna all'indice](#)

#### CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI – COMMI 233-234

In sede di approvazione è stato disposto che, a decorrere **dall' 1.1.2015**, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori di cui all'Elenco 2 allegato alla Finanziaria 2014 **non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.**

A detto credito d'imposta inoltre **non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15%** prevista dalla Finanziaria 2014. L'agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli autotrasportatori in misura integrale (100%) dal 2014 al 2018.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO – COMMI 247-251

Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:

- vengono aggiornate le **definizioni di vettore, committente e sub vettore**;
- viene introdotta la disciplina della **sub-vezione**;
- viene superato l'attuale sistema dei contratti **basati sui costi minimi** a favore del principio della **libera contrattazione dei prezzi**, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti;
- viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, **tramite accesso all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori o tramite richiesta del DURC al vettore stesso.** Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è **obbligato in solido con il vettore** entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i **trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute** con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.

In caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la **sanzione pari al 10%** dell'importo della fattura e comunque **non inferiore e € 1.000.**

Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.

[Torna all'indice](#)



### RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI – COMMI 626-627

Si **riaprono i termini** per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare:

- la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al **1° gennaio 2015**;
- il termine di versamento dell'imposta è fissato **al 30 giugno 2015** ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in **tre rate annuali** di pari importo;
- la **perizia di stima** dovrà essere redatta ed asseverata **entro il 30 giugno 2015**.

Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure:

- **dal 4 all'8%** per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate;
- **dal 2 al 4%** per le partecipazioni non qualificate.

[Torna all'indice](#)

### ESTENSIONE REVERSE CHARGE – COMMI 629-633

Viene **esteso il meccanismo di inversione contabile** Iva (c.d. reverse charge) di cui all'art.17 d.P.R. n.633/72 ai seguenti ambiti:

- prestazione di servizi, **relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata**;
- **trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed energia elettrica** (per un periodo di **4 anni**);
- **cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore** ex art 7-bis, co.3, lett.a) d.P.R. n.633/72 (per un periodo di **4 anni**);
- **cessioni di beni** effettuate nei confronti di **ipermercati, supermercati e discount alimentare** (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE).

Modificando l'art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

[Torna all'indice](#)

### SPLIT PAYMENT – COMMI 629-633

Per effetto dell'introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA (c.d. **split payment**) per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d'imposta, **saranno tenuti "in ogni caso" a versare l'IVA direttamente all'Erario e non fornitore**, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:

- Stato;
- Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;



- CCIAA;
- Istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri;
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza;

**purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA** (ad esempio, reverse charge).

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale / trimestrale).

Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì **il rimborso del credito IVA in via prioritaria**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.

È previsto che il meccanismo in esame trova "comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile **a partire dal 1° gennaio 2015**.

In sede di approvazione è stata esclusa l'applicazione del predetto meccanismo da parte dei **lavoratori autonomi che presentano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

[Torna all'indice](#)

#### ***NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – COMMI 634-660***

Si ampliano **le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso**.

In sostanza, si potrà **accedere all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti**, nonché – per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – **a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento**, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il "ravvedimento" sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.

Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente:

a) ad **un decimo del minimo** nei casi di **mancato pagamento del tributo o di un acconto**, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni dalla data della sua commissione**;

a-bis) ad **un nono del minimo** se la **regolarizzazione degli errori** e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione**, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad **un ottavo del minimo**, se la **regolarizzazione degli errori e delle omissioni**, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad **un settimo del minimo** se la **regolarizzazione degli errori e delle omissioni**, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della**



**dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; b-ter) ad **un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni**, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni**, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc)**, salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni;

c) ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se **questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni**;

Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) **non preclude** l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista **l'abrogazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso** e in particolare:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinques e 11, comma 1-bis, D.Lgs n. 218/97);
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevedeva la **riduzione delle sanzioni alla metà** qualora l'avviso di accertamento / liquidazione **non fosse stato preceduto dall'invito a comparire**.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:

- agli **inviti al contraddittorio** in materia di **imposte sui redditi ed IVA** e altre imposte indirette notificati **entro il 31.12.2015**;
- ai **PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA** consegnati **entro il 31.12.2015**.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati **a decorrere dall'1.1.2016**.

È previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell'errore / omissione:

- **il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, **decorre dalla data di presentazione della stessa, "limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione"**;





- **il termine per l'accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 **decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, "limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione";**
- **il termine di liquidazione in materia di imposta di registro** ex art. 76, DPR n. 131/ 86 e di imposta sulle successioni e donazioni ex art. 27, D.Lgs n. 346/90 **decorre dalla regolarizzazione.**

[Torna all'indice](#)

#### [DICHIARAZIONE IVA – COMMA 641](#)

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

- **l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale** in forma **autonoma** entro il mese di **febbraio di ogni anno**, venendo meno, pertanto, l'inclusione della stessa nel mod. UNICO;
- **l'abrogazione dell'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.**

Le predette disposizioni sono applicabili **"a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.**

[Torna all'indice](#)

#### [RADDOPPIO MISURA DELLA RITENUTA SU RISTRUTTURAZIONI – COMMA 657](#)

Si innalza **dal 4 all'8%** l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, **sugli accreditati dei pagamenti**, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

[Torna all'indice](#)

#### [BOLLO AUTO E MOTO STORICHE – COMMA 666](#)

Si **elimina l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali** di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.

[Torna all'indice](#)

#### [ALIQUTA IVA RIDOTTA E-BOOK – COMMA 667](#)

Ai fini dell'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, **sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.**

[Torna all'indice](#)

#### [PATENT BOX – COMMI 37-45](#)

Si introduce un **regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili** (c.d. patent box).

In particolare:

- il regime opzionale in argomento dura per **cinque esercizi sociali**;
- possono accedervi tutti i **titolari di reddito di impresa**, ed anche società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo;



- l'agevolazione consiste nella **esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali** (sia pure con riduzioni per i primi periodi di imposta di fruizione);
- il regime opzionale è possibile **sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi** dei beni in parola, **sia nell'ipotesi di utilizzo diretto**;
- spetta l'esclusione dalla formazione del reddito **delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali** indicati, ma solo alla condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, **almeno il 90%** del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;
- l'opzione è consentita **a condizione che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo** anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento;
- la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del **rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene**;
- l'opzione è valida **anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap**;
- per le modalità applicative, si rinvia ad un **decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Il nuovo regime opzionale si applica **a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 al dicembre 2014**.

Il beneficio si applica in misura progressiva come segue:

- **30%** per il primo periodo di imposta;
- **40%** per il secondo periodo di imposta;
- **50%** per i periodi successivi.

[Torna all'indice](#)

#### *5‰ DELL'IRPEF – COMMA 154*

Sono **confermate**, anche per l'esercizio 2015 e successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno precedente, le disposizioni ex art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies, DL n. 40/2010, relative al riparto della quota del **5‰ dell'IRPEF**.

In sede di approvazione, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5‰, è previsto che, **entro l'1.3.2015** (60 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame), **saranno definite le modalità di redazione del rendiconto dal quale risultino "in modo chiaro e preciso"**, oltre la destinazione delle somme erogate, **anche le modalità di recupero delle stesse** in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione, nonché le **modalità di pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione erogatrice** degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi.

[Torna all'indice](#)

#### **ALTRE NOVITA'**

---



*EMERSIONE CAPITALI ESTERI (VOLUNTARY DISCLOSURE)*

Per tale argomento si invita a consultare la circolare monotematica n.4 di gennaio 2015 **Emersione capitali esteri "Voluntary Disclosure"**.

[Torna all'indice](#)

*MODIFICA DEL TASSO LEGALE*

A decorrere dal **1° gennaio 2015**, la misura del tasso legale di interesse è **scesa dall' 1% allo 0,50%**, per effetto del D.M. dell'11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.290 del 15 dicembre 2014.

[Torna all'indice](#)

*MISURA DEL DIRITTO DOVUTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2015*

L'articolo 28, co. 1, del D.L. n.90/2014 ha stabilito che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento**". Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato indicazioni in merito agli importi che le imprese che iscrivono nuove unità locali già a decorrere dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale. A breve sarà pubblicato il decreto interministeriale di determinazione del diritto annuale per il 2015.

[Torna all'indice](#)

*LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA GENNAIO 2015 MODELLO F24 ELIDE OBBLIGATORIO PER VERSARE L'IMPOSTA DI REGISTRO*

Con il Provvedimento n.2014/554 del 3 gennaio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione della modalità di versamento con **F24 ELIDE** alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare a partire dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili potevano essere versate utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

A partire dal **1° gennaio 2015** i suddetti versamenti devono effettuarsi **esclusivamente con il modello F24 ELIDE**.

Con la Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

In particolare:

- **i codici da "1500" a "1510"** riguardano l'imposta di registro (prima registrazione, registrazione annualità successive, cessioni del contratto, risoluzioni del contratto, proroghe del contratto), l'imposta di bollo, i tributi speciali e compensi, sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- **il codice identificativo "63"** denominato "Controparte" va utilizzato per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto "controparte" del contratto;



- i **codici da "A135" ad "A138"** consentono il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

[Torna all'indice](#)

**DAL 1° GENNAIO SCATTA L'AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS**

A partire dal **1° gennaio 2015**

- ✓ per i soggetti iscritti anche a un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale passerà **dal 22% al 23,5%**;
- ✓ nell'ambito della categoria degli iscritti alla sola gestione separata e non pensionati, invece:
  - per i **co.co.pro./co.co.co.**, gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di partita Iva, l'aliquota contributiva previdenziale aumenterà **dal 28% al 30%**, cui si aggiungerà, come di consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF, malattia e congedo parentale;
  - per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva l'aliquota previdenziale aumenterà **dal 27% al 30%**, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale.

Va inoltre tenuto presente che:

- in virtù del principio di "cassa allargata" ex art. 51, co.1 Tuir, l'aumento non riguarderà – continuando ad applicarsi le **"vecchie" aliquote del 22% o del 28,72%** – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti **fino al 12 gennaio 2015 compreso**;
- per tutti gli altri iscritti, invece, i cui redditi non siano **assimilati al lavoro dipendente** (in particolare i professionisti titolari di partita Iva per i quali non vale il principio sopra descritto), le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai **compensi percepiti sin dal 1° gennaio 2015**, anche se relativi ad anni precedenti.

Si evidenziano nel prospetto che segue, oltre alle aliquote applicabili **con decorrenza 1° gennaio 2015**, anche quelle che, salvo future modifiche da parte del Legislatore, troveranno applicazione per gli anni successivi sulla base delle vigenti disposizioni normative.

	<b>Lavoratori iscritti solo alla gestione separata</b>	<b>Pensionati e iscritti ad altra forma pensionistica</b>
<b>2015</b>	30,72%	23,50%
<b>2016</b>	31,72%	24,00%
<b>2017</b>	32,72%	24,00%
<b>2018</b>	33,72%	24,00%

[Torna all'indice](#)

**MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVA FE**

Con la legge 30.10.2014 n. 161 viene modificato **l'ambito oggettivo di applicazione dell'Ivafe**.

L'art. 9 della suddetta legge prevede infatti che **a decorrere dal periodo d'imposta 2014 sia dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, in luogo**



della precedente formulazione che prevedeva l'assoggettamento a imposta **della più ampia categoria delle "attività finanziarie"**. L'effetto è quindi un **restringimento** dell'ambito applicativo dell'imposta.

[Torna all'indice](#)